

PATTO FORMATIVO

Il patto formativo tra la Scuola e l'allievo chiarisce modalità, criteri e procedure che regolano tale rapporto secondo un principio di trasparenza; è organizzato in 4 parti:

- 1. ASPETTI GENERALI**
- 2. ASPETTI DIDATTICI**
- 3. COSTI COMPLESSIVI PER LA FORMAZIONE**
- 4. PROCEDURE DI RECLAMO**

1. ASPETTI GENERALI

Art. 1 Equipollenza

1. La Scuola in Psicoterapia Costruttivista Narrativo Ermeneutica del Centro studi SE sta ultimando gli adempimenti necessari all'invio al M.I.U.R. della richiesta di riconoscimento come Istituto abilitato alla formazione specialistica quadriennale che abiliterà all'esercizio dell'attività psicoterapeutica ai sensi dell'art. 3 della legge n. 56 del 18 febbraio 1989.

2. Il titolo di Specializzazione in Psicoterapia rilasciato dal Centro Studi SE, ai sensi delle norme vigenti, è equipollente al diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione universitaria ed è valido quale requisito per l'ammissione ai concorsi per i posti organici presso il Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, e successive modificazioni, fermi restando gli altri requisiti previsti (artt. 3 e 35, Legge 56/89; art. 24 *sexies*, Legge 31/08).

Art. 2 Criteri di ammissione alla Scuola

1. Ai corsi possono essere ammessi al massimo **18 allievi** per anno accademico. Gli allievi devono essere laureati in Psicologia o in Medicina, iscritti ai rispettivi Albi o conseguire il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione bandita successiva all'effettivo inizio dei corsi.

2. Il mancato superamento dell'esame di stato nella prima sessione bandita determinerà il mancato rilascio del diploma di specializzazione entro i quattro anni regolari conteggiati dalla data di iscrizione alla Scuola. Il diploma di specializzazione non potrà essere conseguito prima di quattro anni dal superamento dell'Esame di Stato e relativa iscrizione all'Ordine professionale (la richiesta di iscrizione deve essere presentata entro 30 giorni dall'abilitazione).

Art. 3 Rappresentante degli studenti

1. All'inizio di ogni anno accademico gli studenti di ogni corso hanno diritto a eleggere un proprio rappresentante che partecipa con diritto di voto al Consiglio dei Didatti della Scuola.

Art. 4 Monitoraggio della qualità della Scuola

1. La Scuola si impegna a monitorare, attraverso una rilevazione almeno annuale, la percezione da parte degli specializzandi della qualità delle prestazioni didattiche e organizzative.

Art. 5 Colloqui con gli studenti

1. Gli specializzandi hanno facoltà di chiedere un colloquio con il Direttore della Scuola e il Coordinatore Didattico: questi stessi si impegnano a incontrare il richiedente nel tempo più breve possibile e comunque non oltre i 30 giorni.

Art. 6 Centro di Ricerca del Centro Studi SE

1. Gli Allievi hanno facoltà di accedere ai materiali didattici e scientifici del Centro Ricerca attraverso una motivata richiesta.

2. Il Centro fornisce ai richiedenti un orientamento nella letteratura scientifica (in particolare nell'ambito del Costruttivismo e della Psicologia dei Costrutti Personali) ed un sostegno nella progettazione ed esecuzione di ricerche nei settori ritenuti rilevanti.

Art. 7 Biblioteca del Centro Studi SE

1. Gli Allievi hanno facoltà di accedere alla consultazione e al prestito (ove previsto) dei fondi documentali e librari costituiti presso la Biblioteca, previo accordo con il Responsabile della Ricerca.

Art. 8 Centro di Psicoterapia Costruttivista SE

1. Gli Allievi hanno facoltà di svolgere, in qualità di Psicoterapeuti in formazione, attività clinica nell'ambito del Centro Studi SE, in cui sono erogate prestazioni di Psicologia Clinica e di Psicoterapia.

Art. 9 Codice Etico delle Scuole di Psicoterapia

1. La Scuola del Centro Studi SE è membro del Coordinamento Nazionale delle Scuole di Psicoterapia (CNSP) e aderisce al Codice Etico pubblicato sul sito del Coordinamento stesso.

Art. 10 Criteri di modifica

1. Il presente patto formativo potrà essere modificato in ottemperanza a nuove disposizioni di legge o deliberazioni ministeriali, oppure per mutuo accordo tra le parti.

2. ASPETTI DIDATTICI

Art. 11 Monte ore e articolazione

1. Il monte ore complessivo dei quattro anni di corso della Scuola è di 2000 ore; ciascun anno prevede 500 ore di formazione di cui 360 ore di formazione in aula, 140 ore di tirocinio e 30 ore di analisi personale.

2. L'attività didattica è articolata in due ambiti: insegnamenti teorici e seminari, e formazione teorica e teorico-pratica caratterizzante dell'indirizzo specifico.

Art. 12 Obblighi di frequenza e di recupero

1. La frequenza al corso è obbligatoria.

2. Gli specializzandi hanno l'obbligo di frequenza nella misura minima del 80% delle ore di formazione annuale, mentre il tirocinio deve essere portato a termine per tutte le 140 ore.

3. In caso di assenze superiori al 20% dovute a rilevanti e comprovate necessità, la Scuola potrà ammettere l'allievo alla verifica annuale concordando con lui un piano di recupero attraverso

attività didattiche programmate e/o riconosciute dalla Scuola. Le ore di tirocinio mancanti, invece, dovranno essere conseguite entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno accademico in corso; in caso contrario, l'esame eventualmente superato con riserva sarà considerato nullo.

Art. 13 Criteri di ammissione alle verifiche annuali e all'esame di diploma

1. L'ammissione agli esami al termine di ciascun anno di corso e all'esame finale di diploma, è consentita a chi abbia soddisfatto i criteri di cui ai seguenti punti.

- *Criteri di ammissione alle verifiche annuali*
 - a. Saranno ammessi gli allievi che abbiano assolto l'obbligo di frequenza
 - b. Gli allievi dovranno essere in regola con i pagamenti.

- *Criteri di ammissione all'esame di diploma*
 - a. L'allievo dovrà avere soddisfatto i criteri richiesti per l'ammissione alle verifiche annuali.
 - b. L'allievo dovrà avere terminato la propria analisi personale didattica, come previsto dall'ordinamento della Scuola.

Analisi Personale Didattica:

1. L'analisi personale didattica si configura come un percorso psicoterapeutico condotto con un professionista esperto e centrato sulle dimensioni personali dello specializzando che avranno o potranno avere rilevanza nel suo rapporto con i pazienti.
2. L'analisi didattica può essere svolta da psicoterapeuti approvati dalla Scuola.
3. L'allievo può anche scegliere autonomamente un professionista con il quale sia già in psicoterapia. In questi casi, la Scuola dovrà decidere sulla compatibilità del percorso terapeutico proposto con gli scopi e i metodi dell'analisi didattica.
4. All'allievo è richiesto un attestato del terapeuta che confermi l'espletamento delle 30 ore dell'analisi personale didattica.

c. L'allievo dovrà avere concluso – o comunque portato a buon punto - due psicoterapie sotto la supervisione dei Didatti del proprio corso prevista nel quadro complessivo delle ore di formazione pratica al 2°, 3° e 4° anno accademico. Qualora l'allievo non abbia concluso o portato a buon punto le due psicoterapie entro il 4° anno potrà sostenere l'esame in una sessione successiva, procurandosi a proprie spese la necessaria supervisione da svolgere con i propri Didatti o con un supervisore proposto dall'allievo stesso e approvato dalla Scuola. L'allievo, in qualità di specializzando, si impegna a proseguire una regolare attività di supervisione. I casi presentati dovranno ricevere un parere favorevole di ammissibilità ai fini dell'esame di diploma da parte dei supervisori. La Scuola non è tenuta a fornire i casi clinici per la supervisione.

Art. 14 Trasparenza delle procedure di valutazione degli esami

1. Controindicazioni alla prosecuzione dell'iter formativo dell'allievo

La Scuola ha la responsabilità e il compito di segnalare ai propri specializzandi psicoterapeuti, in sede di iter formativo, verifiche ed esami, eventuali e rilevanti condizioni di disagio personale e controindicazioni che possano influire sull'efficace prosecuzione dello stesso iter formativo. Tali difficoltà dovranno essere segnalate con tempestività, e potranno, in ultima istanza, determinare anche l'interruzione del percorso formativo dell'allievo. La Direzione ha facoltà di consigliare l'allievo circa possibili strategie risolutive così come, sentiti i Didatti del corso, può decidere l'interruzione. In ogni caso, l'interruzione va motivata per iscritto all'interessato. L'eventuale sospensione non comporta la perdita dei risultati formativi conseguiti fino a tale momento, anche in vista del ripristino del percorso formativo che potrà avvenire solo a discrezione della Scuola.

L'allievo sospeso non potrà rivendicare la restituzione delle somme versate fino a quel momento. In caso di interruzione definitiva del corso per decisione della Scuola, l'allievo può interrompere il versamento previsto a partire dalla rata successiva alla data di interruzione.

2. *Feedback periodico sul processo formativo*

La Scuola, attraverso i suoi Didatti, si impegna a produrre a metà di ogni anno di corso un feedback individuale sull'andamento del percorso formativo dell'allievo.

3. *Esame di ammissione alla Scuola*

La prova di ammissione è sostenuta di fronte a una Commissione composta dal Direttore o da un suo delegato scelto fra i Didatti, da un Didatta del corso istituendo e/o da un altro commissario, psicoterapeuta, scelto dal Direttore.

La prova comprende:

1. un colloquio individuale volto a valutare il curriculum accademico e professionale del candidato, le motivazioni e le attitudini specifiche, la qualità e la pertinenza di eventuali pubblicazioni scientifiche;
2. la compilazione di una *Autocaratterizzazione* (strumento di assessment costruttivista) per l'esplorazione delle caratteristiche personali;
3. la conoscenza pratica della lingua inglese;

4. *Esame di verifica annuale*

La verifica al termine di ogni anno di corso sarà tesa a valutare sia l'evoluzione personale dell'allievo in termini di comprensione e accettazione dell'altro, di capacità di costruire relazioni collaborative e auto-riflessive, sia la sua conoscenza e padronanza degli argomenti teorici, clinici e tecnici.

Le procedure e le prove per le verifiche annuali possono variare, ma sono comunque volte a far risaltare l'approccio originale dell'allievo ai temi trattati e sono principalmente focalizzate sulla acquisizione di competenze nella teoria della psicoterapia e nella conduzione pratica degli interventi psicoterapeutici.

Spetta, in ogni caso, al Consiglio dei Didatti, a cui partecipa con diritto di voto il Rappresentante degli Studenti, definire le modalità degli esami di verifica per ciascuno dei primi tre anni.

5. *Esame di Diploma*

Al termine del corso è rilasciato all'allievo il diploma legittimante l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sulla base di una valutazione sia della formazione personale e tecnica, sia del livello di preparazione teorico-clinica raggiunta.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una relazione scritta su due casi clinici trattati in psicoterapia durante la supervisione, come già descritto (art 13, comma 3, lettera c), e nella discussione di una tesi su un argomento concordato con uno dei didatti del corso.

La Commissione Esaminatrice sarà composta minimo da tre membri: due membri del Consiglio dei Didatti, di cui almeno uno abbia seguito la parte della formazione pratica del candidato, e un membro esterno psicoterapeuta abilitato.

4 La sessione di esame di diploma si apre una volta per anno solare. A discrezione della Scuola, e in presenza di un congruo numero di candidati (non meno di quattro), possono essere aperte sessioni straordinarie. Il Diploma di Specializzazione viene consegnato ai candidati che, in regola con tutti gli adempimenti previsti dal presente patto, abbiano superato l'esame.

Art. 15 *Regolamentazione delle frequenze fuori corso*

1. *Sospensione della partecipazione*

Su richiesta scritta dello specializzando, per una motivata esigenza, è possibile sospendere la partecipazione alle attività didattiche e il pagamento delle relative quote per un massimo di tre anni

consecutivi. La Scuola ha facoltà, valutate le motivazioni dell'allievo, di concedere o meno tale sospensione.

All'atto della ripresa delle attività didattiche lo specializzando dovrà:

a) integrare il pagamento delle eventuali rate non versate riferite all'anno in cui l'interruzione è avvenuta;

b) versare per ogni anno di sospensione una tassa corrispondente al 10% della quota annua in corso.

La sospensione per malattia o maternità non comporta il pagamento di alcuna tassa di sospensione per un anno.

2. Ripetizione di un anno accademico

Nel caso che un allievo non sia ammesso o non superi una verifica annuale, sarà possibile la ripetizione dell'anno accademico. L'anno accademico dovrà essere nuovamente frequentato e pagato per intero.

3. Non ammissione o ripetizione dell'esame di diploma

1. Nel caso l'allievo alla fine dei quattro anni regolamentari di corso non sia ammesso, per una delle condizioni previste, all'esame di diploma, non è contemplata la ripetizione del quarto anno, ma il semplice soddisfacimento del criterio o dei criteri insoddisfatti.

2. Qualora l'allievo non superi l'esame di diploma, visti i risultati della prova, sentita la Commissione esaminatrice e i Didatti di riferimento, la Scuola segnalerà al candidato le eventuali integrazioni alla propria formazione. A seconda dei casi, potrà essere indicato all'allievo di:

- Continuare la supervisione individuale o di gruppo con i propri Didatti o con un supervisore proposto dal candidato stesso – comunque approvato dalla Scuola – e a proprie spese.
- Integrare la propria formazione attraverso attività didattiche programmate e/o riconosciute dalla Scuola.
- Elaborare aree problematiche personali in relazione alla pratica psicoterapeutica attraverso il proseguimento, anche con psicoterapeuta diverso, dell'analisi personale.

Art. 16 Regolamento Tirocinio

1. Il regolamento ministeriale recante le norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia prevede per ciascun anno di corso lo svolgimento presso strutture pubbliche o private accreditate di un tirocinio pratico-clinico, nel quale "l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza" (DM 11 dicembre 1998 n° 509 art.8 comma 2).

La Scuola del Centro studi SE prevede, in linea con il suddetto regolamento, che i propri allievi svolgano un tirocinio pratico della durata di 140 ore per ogni anno di corso. A tal fine la Scuola è convenzionata con diverse strutture pubbliche e private e si impegna ad attivarsi costantemente per la stipula di nuove convenzioni, anche su indicazione degli allievi.

2. Tenuto conto che la stipula di una convenzione per il tirocinio con una struttura pubblica o privata è vincolata al parere favorevole ed insindacabile della struttura stessa, la Scuola si impegna ad assistere gli allievi nella loro ricerca di una sede per il tirocinio e nell'espletamento delle pratiche per questo necessarie e a sostenerli, in tutte le forme ritenute idonee, nelle eventuali difficoltà che dovessero sorgere in sede di tirocinio.

3. La figura di riferimento per le questioni riguardanti l'effettuazione del tirocinio è il Responsabile dei tirocini, cui spetta il compito di affiancare gli allievi in questo tipo di percorso.

Art. 17 Condizioni previste per il rilascio di nulla osta per il trasferimento da o ad altre Scuole di Specializzazione in Psicoterapia

1. Accettazione di allievi provenienti da altra Scuola

L'accettazione di allievi provenienti da altra Scuola e da inserire in un corso già avviato, è concesso dalla Scuola alle seguenti condizioni:

1. Nulla osta scritto al trasferimento rilasciato dalla Scuola di provenienza, in caso di richiesta di ammissione ad anno di corso successivo al primo. Nel caso l'allievo intenda sostenere gli esami di ammissione alla Scuola per frequentare l'intero corso quadriennale non è richiesto alcun nulla osta.
2. Valutazione positiva del Consiglio dei Didatti che esamina il curriculum e la formazione specifica del candidato, la compatibilità di essa con il modello teorico della Scuola, e stabilisce a quale anno di corso possa essere ammesso. L'ammissione potrà eventualmente essere subordinata alla disponibilità a frequentare apposite attività formative integrative, secondo contenuti e modalità stabilite dalla Scuola.
3. Disponibilità di posti all'interno del corso e dell'anno accademico in cui il candidato è valutato inseribile.

2. Autorizzazione al trasferimento

La Scuola si impegna a rilasciare il nulla osta al trasferimento dei suoi allievi ad altra Scuola di specializzazione, su semplice richiesta, attestando il percorso formativo compiuto.

Art. 18 Diritto/dovere al segreto professionale

1. L'attività di formazione pratica è inquadrata come addestramento alla psicoterapia e, in quanto tale, è vincolata, sia per i didatti che per gli specializzandi, al segreto professionale per tutti gli aspetti personali che ogni partecipante esprime nel contesto formativo.

2. L'allievo, altresì, si impegna a custodire a norma di legge il materiale sensibile in suo possesso riguardante i casi dei pazienti portati in supervisione.

3. COSTI COMPLESSIVI PER LA FORMAZIONE

Art. 19 Dettaglio dei costi, delle attività e dei servizi inclusi ne delle voci di spesa aggiuntive non comprese nella quota

Il costo per la partecipazione al corso di specializzazione è comprensivo di tutte le attività formative indicate e del materiale didattico, ad eccezione delle 30 ore di analisi personale, il cui prezzo varia a seconda del terapeuta scelto. Qualora l'allievo decida di svolgere un tirocinio presso un'Azienda Sanitaria o una Istituzione che richiedano contributi per lo svolgimento del tirocinio stesso, gli importi richiesti alla Scuola saranno da questa ripetuti allo specializzando. La Polizza Assicurativa Infortuni e R.C.T. per la frequenza ai corsi e al tirocinio è a carico della Scuola. Non sono previste tasse di partecipazione alla prova di ammissione o di iscrizione.

Nel dettaglio:

a. Attività e servizi inclusi nel percorso formativo

1. Frequenza ai corsi.
2. Frequenza di tirocinio presso istituzioni che non richiedano contributi alle scuole di
3. specializzazione.
4. Supervisione dei casi clinici seguiti dagli specializzandi durante il II, III e IV anno, condotta
5. all'interno delle ore di formazione pratica.
6. Polizza Assicurativa Infortuni e R.C.T. per la frequenza ai corsi e al tirocinio.
7. Dispense (ove previste)
8. Esame di ammissione alla Scuola.

9. Esami di fine anno.
10. Esame di diploma.
11. Attestati in carta semplice e stampa del Diploma di Specializzazione.
12. Utilizzo della biblioteca come spazio di studio e di incontro.
13. Servizio di prestito dei libri della biblioteca del Centro Studi SE.
14. Utilizzo del materiale didattico ed informatico disponibile.

b. *Voci di spesa aggiuntive non comprese nella quota*

1. Analisi personale didattica (30 ore).
2. Corsi di recupero o attività formative integrative.
3. Eventuali contributi richiesti degli Enti di tirocinio per l'espletamento dello stesso.
4. Supervisione individuale o di gruppo aggiuntiva, esterna ai corsi.
5. Partecipazione a iniziative formative collaterali promosse dalla Scuola.

Art. 20 Modalità di pagamento delle quote

1. Corso di specializzazione abilitante all'esercizio della psicoterapia

Per la partecipazione al corso di specializzazione abilitante all'esercizio della psicoterapia il costo è di 4400,00 euro l'anno (IVA esente), da pagarsi in 5 rate di 880 euro ciascuna, con scadenza della 1° rata il 15 ottobre (per il primo anno la prima rata dovrà essere saldata subito per confermare l'iscrizione), della 2° rata il 15 gennaio, della 3° rata il 5 marzo, della 4° rata il 15 maggio e la 5° rata il 15 luglio.

2. Ritardo nel pagamento delle rate

Per i pagamenti effettuati in ritardo sono previste le seguenti penali:

- € 30,00 in caso di ritardo compreso tra il primo giorno e 15 giorni
- € 80,00 in caso di ritardo compreso tra 15 giorni e un mese
- € 150,00 in caso di ritardo compreso tra uno e due mesi
- € 200,00 in caso di ritardo compreso tra due e tre mesi.

3. Mancato pagamento

Trascorso il periodo di tre mesi dalla scadenza della rata dovuta, la Scuola potrà disporre la sospensione da tutte le attività didattiche fino alla effettuazione del versamento. Le attività didattiche non effettuate per tale motivo dovranno in ogni caso essere recuperate.

4. Ritiro dell'allievo dalla Scuola

Agli allievi è consentito in qualunque momento di ritirarsi unilateralmente dalla Scuola, fatto salvo il solo obbligo di corrispondere le rate relative alla parte già svolta del corso inclusa la rata corrente.

4. PROCEDURE DI RECLAMO:

Art. 21 Procedure con le quali gli allievi possono presentare istanza di reclamo

Lo specializzando che ritenga lesi i propri diritti da parte della Scuola, di uno dei suoi rappresentanti o dei suoi docenti si impegna a seguire le seguenti procedure:

1. Chiede per iscritto un colloquio con il Direttore con le motivazioni del reclamo. Il Direttore o, in caso di impedimento di questi, un suo delegato lo convocano entro dieci giorni.
2. Se lo specializzando è insoddisfatto dall'esito dell'incontro può presentare istanza di reclamo scritto al Consiglio dei Didatti che si riunisce al più presto, o comunque entro un tempo massimo di 90 (novanta) giorni, alla presenza del Garante Esterno o di un suo rappresentante, per discutere e decidere della questione.

Art. 22 Reclami non risolti

1. In caso di reclami non risolti le parti si impegnano a sottoporre il conflitto alla Commissione

Etica del Coordinamento Nazionale Scuole di Psicoterapia – organismo a cui la Scuola aderisce – sotto forma di relazione scritta.

2. La Commissione, sentite le parti in causa e valutate le possibilità di conciliazione, prende decisioni motivate e, in caso, provvede a comminare le relative sanzioni.

3. Contro tale decisione è prevista possibilità di appello al Comitato Direttivo del Coordinamento Nazionale Scuole di Psicoterapia.